

Publicato il 18/01/2023

**N. 00203/2023 REG.PROV.CAU.
N. 10040/2022 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10040 del 2022, proposto dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente – A.R.E.R.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

contro

GG Garbin s.a.s. di Giuseppe Garbin & C., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cesare Mainardis, Mario Nussi e Aldo Travi, con domicilio digitale presso gli stessi in assenza di elezione di domicilio fisico in Roma;

nei confronti

Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avvocati Gianluigi Pellegrino e Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, corso del Rinascimento n. 11;

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero della Transizione Ecologica (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), Ministero dello

Sviluppo Economico (oggi Ministero delle Imprese e del Made in Italy),
Cassa per i servizi energetici e ambientali, non costituiti in giudizio;

per la riforma

del dispositivo di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione prima del 1° dicembre 2022, n. 2675, reso tra le parti.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. e della GG Garbin s.a.s. di Giuseppe Garbin & C.;

Vista la domanda di sospensione dell'esecutività del dispositivo di sentenza del Tribunale amministrativo regionale, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Visto l'art. 119, comma 6, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 il cons. Francesco Guarracino e uditi per le parti l'avv. dello Stato Luigi Simeoli e gli avvocati Cesare Mainardis, Aldo Travi, Gianluigi Pellegrino;

Rilevato che è proposto appello avverso dispositivo di sentenza le cui motivazioni non risultano a oggi ancora depositate;

Considerato a un primo sommario esame che:

- la funzione affidata all'ARERA dall'art. 15-*bis* del d.l. 27 gennaio 2022 n. 4 (inserito dalla legge di conversione 28 marzo 2022, n. 25, e successivamente modificato) di disciplinare le modalità con le quali è data attuazione alle disposizioni in materia di applicazione di un meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia da fonti rinnovabili rende partecipe l'Autorità della cura dell'interesse pubblico perseguito dal legislatore e ne giustifica l'interesse alla sospensione dell'esecutività del dispositivo;

- non rileva che la pubblicazione del dispositivo non sia stata chiesta dall'ARERA, poiché il dispositivo ha efficacia per tutte le parti del giudizio e

ne fonda, *secundum eventum litis*, l'eventuale interesse a chiederne l'immediata sospensione dell'esecutività;

- sebbene l'art. 15-*bis* cit. non preveda più che i proventi derivanti dalla sua applicazione siano destinati a un fondo apposito istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, bensì versati dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato per restare acquisiti all'erario, costituisce obiettivo riconosciuto e sancito nei considerando del regolamento europeo n. 1854 del 2022 che negli Stati membri il ricorso a un tetto sui ricavi di mercato sia strumento per generare entrate statali per finanziare misure a sostegno dei consumatori, nell'ambito di un insieme complesso di misure interdipendenti;

- vertendosi di misura temporanea, destinata a operare soltanto fino al 30 giugno 2023, la mancata sospensione, nelle more, dell'esecutività del dispositivo impugnato finirebbe per vanificarne l'applicazione e quindi la finalità sopra vista, dato che il rinnovo del procedimento non potrebbe ragionevolmente prescindere dalla conoscenza delle motivazioni dell'annullamento, non ancora pubblicate, e quindi interverrebbe con ulteriore ritardo;

- di converso, non risulta comprovato che lo specifico prelievo a carico della parte appellata sia così oneroso da comprometterne la copertura degli investimenti e dei costi di esercizio, mentre il recupero delle somme sarà comunque possibile ove la decisione di primo grado dovesse trovare conferma in appello;

Ritenuta, pertanto, prevalente l'esigenza di preservare integra allo stato la res controversa ;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'esecutività del dispositivo impugnato.

Spese compensate della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente

Giovanni Sabato, Consigliere

Cecilia Altavista, Consigliere

Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore

Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere

L'ESTENSORE
Francesco Guarracino

IL PRESIDENTE
Giulio Castriota Scanderbeg

IL SEGRETARIO